

PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER I REVISORI LEGALI

La Ragioneria generale dello Stato, in data 9.1.2018, ha emanato la determina n. 2812, concernente il **programma annuale di formazione** per il 2018 per i **revisori legali**. In linea generale, è confermata l'impostazione dell'anno precedente, con la suddivisione delle materie di formazione tra i gruppi <A>, e <C>. Nel primo gruppo, formato dalle materie **caratterizzanti** la revisione, troviamo: - la **gestione del rischio e controllo interno**; - i principi di **revisione nazionali ed internazionali**; - la **disciplina della revisione legale**; - la **deontologia professionale e l'indipendenza**; - la **tecnica professionale** della revisione. Come noto, è obbligatorio il conseguimento di **almeno 20 crediti** formativi l'anno, di cui **almeno 10** nelle materie **caratterizzanti la revisione legale**. E' possibile completare la formazione relativa al 2017 entro la fine del 2018. E' da considerare la precisazione del Ministero, che stabilisce che la **partecipazione a <corsi identici> nel triennio** fa maturare crediti **una sola volta**; tuttavia, se i corsi si riferiscono ad **aspetti diversi di uno stesso argomento**, oppure perseguono **ulteriori gradi di approfondimento**, ovvero sono tenuti da **docenti diversi con titoli diversi**, gli stessi **non** sono da considerare **identici**. Si segnala, nel gruppo <C>, l'introduzione di un apposito argomento, riguardante le novità in materia di **antiriciclaggio**, introdotte dal D. Lgs. n. 90/2017. Altre **materie**, appartenenti ai 3 gruppi, sono state **aggiornate**, o per esse sono stati **sostituiti gli argomenti**, ove ritenuti non più significativi.

DIFFERENZE INVENTARIALI: GIUSTIFICABILE L'ERRORE UMANO

Interessante sentenza della Cassazione (n. 439 dell'11.1.2018), a proposito delle **differenze inventariali**, riscontrate nell'ambito della rilevazione delle **giacenze finali di magazzino**. I giudici hanno riconosciuto le ragioni del contribuente, che aveva subito l'accertamento dell'Ufficio per differenze inventariali **<minime>**, rispetto ai volumi trattati, che **<potrebbero derivare da meri errori umani di quantificazione>**. Il comportamento del-

l'Ufficio è stato altresì censurato per **non aver <compensato le differenze negative e positive>**, limitandosi ad applicare la presunzione (*n.d.r. <di vendita senza fattura>*) solo sui valori negativi. In pratica, la Cassazione ha ritenuto, nel caso di specie, plausibile la motivazione delle differenze inventariali, derivanti da **errate quantificazioni** da parte del personale addetto.

IMPOSTA DI REGISTRO E CESSIONE D'AZIENDA

In una recente <nota>, indirizzata dalla Direzione regionale delle entrate della Lombardia ai Consigli notarili lombardi, è chiaramente precisato che, in ipotesi di **cessione d'azienda**, le passività **<inerenti>** (l'azienda stessa) **riducono la base imponibile**. La **prova dell'eventuale <non inerenza>** è prevista, dalla Cassazione (sentenza n. 10218/2016), a **carico dell'amministrazione finanziaria**. Altra tesi, sostenuta dal pubblicista Angelo Busani (<Sole-24 ore> del 12.1.2018), che a volte incontra la censura degli Uffici fiscali, sempre riguardo alla cessione d'azienda, è l'**applicazione delle aliquote di tassazione nel caso di elementi separatamente valorizzati nell'atto di cessione**. E' il caso, ad esempio, dei **crediti**, per i quali è prevista l'aliquota dello **0,5%**, contro quella **<generica>** del **3%**. Anche in ipotesi di cessione di **contratti soggetti ad IVA o quote di partecipazioni societarie**, purché con valore **separatamente indicato**, è plausibile che tali imponibili siano sottratti all'imposizione proporzionale ed **assoggettati a quella in misura fissa**.

ESTENSIONE DELL'<ART BONUS>

Il **credito d'imposta**, nella misura del **65%**, previsto a favore di tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche), che effettuano **erogazioni liberali** in denaro a sostegno della **cultura**, è stato recentemente esteso al settore dello **spettacolo**, dall'art. 5 della Legge n. 175/2017. Ora sono **inclusi** tra i soggetti beneficiari delle erogazioni: - le istituzioni **concertistico-orchestrali**; - i **teatri nazionali**; - i **teatri di rilevante interesse culturale**; - i **festival**; - le **imprese** ed i centri di **produzione teatrale e di danza**; - i **circuiti di di-**

stribuzione. Già erano previste le agevolazioni per erogazioni in favore di: - interventi di **manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici**; - istituti e **luoghi di cultura di appartenenza pubblica** (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, ecc.); - **fondazioni lirico-sinfoniche e teatri di tradizione**; - realizzazione di **nuove strutture**, il **restauro** ed il **potenziamento** di quelle esistenti; - interventi di **manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso**, presenti nei Comuni interessati dagli **eventi sismici del 2016**, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della **Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose**. Per beneficiare del credito d'imposta, l'erogazione deve avvenire solo tramite **banca, ufficio postale o carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari**. Il credito è ripartito in **3 quote annuali** di pari importo.

CREDITO DEI PROFESSIONISTI: PRIVILEGIO PER IVA E CASSA

Nella legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017) è stato finalmente attribuito al **credito IVA di rivalsa dei prestatori d'opera** (es. commercialisti) ed al **credito per contributo previdenziale** (di rivalsa) lo **stesso privilegio (generale)** spettante per il **compenso** a cui si riferiscono. L'articolo del Codice civile che recepisce tale modifica è il 2751-bis, comma II.

APPLICAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO: NOVITA'

L'art. 1, comma 87, della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), che ha modificato l'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, ha introdotto il **principio** in base al quale l'**interpretazione dell'atto** presentato alla **registrazione** deve **riferirsi** esclusivamente a quegli **elementi che risultino dal singolo atto, senza possibilità di considerarne altri ad esso estranei**, valutando quindi, **solamente**, gli **effetti giuridici** da esso (atto) **prodotti**. Gli **uffici**, ad esempio, sulla scorta della novità, **non potranno** più riquilibrare gli atti di **conferimento d'azienda**, seguiti dalla **cessione delle partecipazioni** della società conferitaria, in **atti di cessione d'azienda**, nonostante il consolidato orientamento giurisprudenziale della Cassa-

zione. Le **modifiche** introdotte all'**art. 53-bis** prevedono invece che le attribuzioni ed i poteri dell'Amministrazione finanziaria, in materia di **abuso del diritto**, possono essere esercitati **anche** ai fini dell'**imposta di registro**, nonché delle **imposte ipotecarie e catastali**. **Non è stato chiarito** se le novità normative **siano applicabili retroattivamente**.

TRASFORMAZIONE DI SRL IN SNC: DEPOSITO DEL BILANCIO

Nell'ipotesi di **trasformazione** di una **S.r.l. in S.n.c.**, l'obbligo del **deposito del bilancio** della società di capitali, previsto dall'**art. 2478-bis** del Codice civile, **non ricorre** dal momento in cui l'**atto di trasformazione** è **iscritto** al Registro delle imprese, ciò in quanto con tale iscrizione viene a **mancare l'organo assembleare**, necessario per l'**approvazione del bilancio**. E' quanto previsto dal manuale operativo **Unioncamere** del 14.2.2017.

PERDITE SU CREDITI: REGOLE GENERALI DI DEDUCIBILITA'

L'**art. 101**, comma V, del TUIR indica le regole che devono essere seguite per la **deduzione delle perdite su crediti**, individuando tre fattispecie: - una regola **generale** che consente la deducibilità in presenza di **<elementi certi e precisi>**; - per i crediti vantati nei confronti di **debitori assoggettati a procedure concorsuali** o che hanno concluso accordi di ristrutturazione del debito, gli **<elementi certi e precisi>** **si considerano esistenti** al verificarsi di determinati **<fatti>** (sentenza di fallimento, provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito, ecc.); - per i crediti di **<modesto> importo**, si considerano esistenti gli **<elementi certi e precisi>** decorso **6 mesi dalla scadenza del pagamento**. Si intendono di modesta entità i crediti di importo **non superiore a 2.500 euro**, ovvero a 5.000 euro per le imprese con un volume d'affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro. Riguardo ai crediti vantati nei confronti di **debitori assoggettati a procedure concorsuali**, qualora si decida di **non operare svalu-**

tazioni in riferimento all'**anno** in cui si è **aperta la procedura**, la sussistenza di **<elementi certi e precisi>** va individuata seguendo le **ordinarie regole di competenza**. L'amministrazione finanziaria ritiene **<documenti idonei>** (per la dimostrazione della **congruità** dell'importo dedotto) **tutti quelli prodotti dagli organi della procedura**, come ad esempio: l'inventario del curatore, il piano del concordato preventivo, la situazione patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione coatta amministrativa, ecc., oltre alle garanzie reali o personali ed assicurative. Con riferimento alla **quantificazione della perdita deducibile**, per tutti i crediti in generale, in assenza di specifiche indicazioni nel citato articolo del TUIR, è applicabile il **<principio di derivazione>** dal bilancio (art. 109 del TUIR), che implica la **deducibilità del costo solamente se imputato nel conto economico dell'esercizio di competenza**. A tal proposito, la valutazione della perdita non dipende da un processo arbitrario del redattore del bilancio, ma deve rispondere a **precisi criteri conformi ai corretti principi contabili**.

COMUNICAZIONI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Qualora si siano commessi **errori nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA**, l'Agenzia consiglia di correggerli, riportando i **dati corretti** direttamente nella **dichiarazione IVA annuale 2018** (per il 2017), **scadenza 30.4.2018**.

TARDIVA DICHIARAZIONE ENTRO IL 29 GENNAIO

Il **<ravvedimento operoso>** sulla **dichiarazione dei redditi omessa**, come prevede l'**art. 13**, comma I, lett. c-, del D. Lgs. n. 472/1997, deve avvenire **entro 90 giorni** dal termine ultimo per l'invio della dichiarazione. Poiché tale termine, per la dichiarazione relativa all'anno 2016, è stato prorogato al 31.10.2017, il **termine ultimo** per il ravvedimento è il prossimo **29 gennaio**. In tal modo la **sanzione applicabile** è quella prevista per la **dichiarazione omessa**, ridotta ad **un decimo** (quindi, 250/10, cioè 25 euro). Il codice tributo da indicare in F24 è **<8911>**, con indicazione dell'anno 2017. Se si rendes-

se necessario regolarizzare anche eventuali **omessi versamenti d'imposte**, le **sanzioni del 30%** sarebbero **ridotte ad 1/8**, con possibilità di pagamento **entro il 18.6.2018** (sempreché nel frattempo **non sia intervenuto** un accesso od una constatazione dell'amministrazione finanziaria, **nel qual caso** la sanzione aumenterebbe ad 1/5).

MERCATO FINANZARIO

EURIBOR	17/01/18	10/01/18
3 mesi	-0,333	-0,334
6 mesi	-0,278	-0,275
1 anno	-0,189	-0,190
CAMBI	17/01/18	10/01/18
Euro - USD	1,220	1,199
Euro - yen	135,21	133,62
SPREAD	17/01/18	10/01/18
Btp vs BUND 10 years	142,8	155,7

Alcuni nostri servizi:

- RATING
- FINANZA AGEVOLATA
- CROWDFUNDING
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE <A.I.M.>
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.